

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 6 del 6 Febbraio 2016

### **1. CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA - Deposito della situazione patrimoniale entro il 29 febbraio**

Entro il **29 febbraio 2016**, i **consorzi con attività esterna**, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese **la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015**. Si precisa che l'espressione "*situazione patrimoniale*" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "*norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni*", il quale comprende, **oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa**.

L'adempimento **non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale nè dell'elenco dei consorziati**.

Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel **formato elaborabile XBRL**, secondo la nuova tassonomia "2015-12-14".

Nel caso in cui il **consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi** gli amministratori devono, ai sensi dell'art. 13, commi 34 e 35, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003, redigere il **bilancio d'esercizio** con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Entro il medesimo termine i consorzi fidi sono tenuti altresì al **deposito dell'elenco dei consorziati** riferito alla data di approvazione del bilancio.

Le stesse disposizioni valgono anche per i **consorzi per l'internazionalizzazione**, di cui all'art. 42 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012.

L'adempimento relativo al deposito della situazione patrimoniale o del bilancio di cui sopra sconta **l'imposta di bollo virtuale di euro 65,00**, mentre i diritti di segreteria ammontano a **euro 62,70** per deposito telematico, a **euro 92,70** su supporto informatico.

Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la **sanzione amministrativa** prevista dal comma 2, dell'art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, che è pari:

- ad **euro 91,56** per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato tra il 31° ed il 60° giorno successivo alla scadenza del termine;
- ad **euro 274,66** per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo ai consorzi con attività esterna clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al deposito dei bilanci clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al formato elaborabile XBRL clicca qui.](#)

## **2. CONTRATTI DI RETE - Deposito della situazione patrimoniale entro il 29 febbraio**

Secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell'art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, se il contratto di rete prevede **l'istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune** destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, **entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale** l'organo comune dovrà redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e depositarla presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede.

Pertanto, nel caso in cui l'esercizio chiuda al 31 dicembre 2015, **entro il 29 febbraio 2016** dovrà essere depositata la situazione patrimoniale.

Nel caso la Rete sia dotata sia **dotata di soggettività giuridica e sia iscritta alla sezione ordinaria del Registro imprese**, il deposito dovrà essere effettuato **presso l'ufficio Registro delle imprese in cui il Contratto di Rete ha la propria sede**. Il codice fiscale da indicare nel bilancio, in formato XBRL, è quello relativo al Contratto di Rete.

Nel caso, invece, la rete sia **priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel Registro delle imprese**, il deposito dovrà essere **effettuato sulla posizione dell'impresa di riferimento**, presso l'ufficio del Registro Imprese dove la stessa è iscritta. In questo caso il modello B riporterà i dati dell'impresa che provvede al deposito, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della Rete.

La situazione patrimoniale dovrà essere composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. L'adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale.

Come per i consorzi con attività esterna, lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel **formato elaborabile XBRL**, secondo la nuova tassonomia "2015-12-14".

**Imposta di bollo, diritti di segreteria e sanzioni** sono gli stessi previsti per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo ai contratti rete clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al deposito dei bilanci clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al formato elaborabile XBRL clicca qui.](#)

## **3. AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE - Chiarimenti dal Ministero sul diritto di stabilimento e sul riconoscimento della qualifica professionale**

Un cittadino italiano, residente in Italia e nel contempo legale rappresentante di una società di mediazione immobiliare con sede a Malta - dove l'attività mediatizia non è affatto regolamentata - può liberamente esercitare l'attività mediatizia in Italia, scegliendo se svolgerla in regime di stabilimento, cioè aprendo una sede secondaria o una unità locale, ovvero in regime autonomo e diretto, in forma di impresa individuale ovvero senza più alcun collegamento alla predetta società maltese.

E' questa la risposta fornita, dal Ministero dello Sviluppo Economico con il **Parere del 27 gennaio 2016, Prot. 20151**, in risposta ad un preciso quesito in merito a tale possibilità.

Il Ministero prende in considerazione le due possibili ipotesi: **l'apertura di una sede secondaria o di una unità locale in Italia o l'esercizio in forma individuale ed autonoma in Italia**.

Nella prima ipotesi, l'art. 13 del D.M. 26 novembre 2011 consente ad un'impresa stabilita legalmente in uno Stato membro di aprire una sede secondaria o una unità locale in Italia per svolgere l'attività mediatizia (e quindi di essere direttamente iscritta al Registro imprese./ REA), nella previsione che detta impresa **sia già abilitata a svolgere tale attività nel proprio Stato in base alle leggi locali**, nonché nel rispetto degli artt. 9 e 12, comma 3), del D.Lgs n. 59/2010.

Ora, con riferimento al caso specifico, tale requisito sembra del tutto rispettato, anche se in tale fattispecie si potrebbero connotarsi - come fa osservare il Ministero - "elementi di *abusività delle libertà comunitarie*,

laddove sia inequivocabile che il soggetto in questione, pur intendendo prestare i suoi servizi in modo esclusivo nel suo Stato di nascita, ricorre ad una regola comunitaria al solo ed unico fine di evitare l'applicazione di diverse e più stringenti regole professionali del suo Stato di origine, cittadinanza e residenza”.

Nella seconda ipotesi, al fine di non sottostare alla normativa italiana in materia di requisiti abilitanti all'esercizio dell'attività mediatizia (legge n. 39/1989 e ss.), il soggetto richiedente **deve ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale di mediatore eventualmente conseguita in uno Stato membro**, ai sensi del D. Lgs. n. 206/2007. Pertanto, nel caso in questione ciò sarebbe possibile unicamente **documentando l'effettivo esercizio della predetta attività presso l'impresa di mediazioni stabilita a Malta**, nei tempi e nei modi che la norma individua (artt. da 16 a 19 della Direttiva 2005/36/CE; artt. da 27 a 30 del D.Lgs. 206/2007).

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio clicca qui.](#)

#### **4. OPERATORE DEL MASSAGGIO ON LINE - Chiarimenti dal Ministero sulla possibilità e sulle modalità di svolgimento dell'attività**

E' da escludere che l'attività di **gestione di una piattaforma on-line** di intermediazione tra l'utente che richiede un massaggio relax (non con finalità estetiche o fisioterapiche) e un libero professionista operatore del massaggio possa essere considerata attività di mediazione *ex lege* n. 39/1898 e quindi, di conseguenza, è da escludere che possa essere richiesto l'obbligo di iscrizione del medesimo al competente Registro delle imprese camerale in qualità agente di affari in mediazione.

E' questa la risposta fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico con il **Parere del 27 gennaio 2016, Prot. 20229**, emana in risposta ad un quesito in merito alla possibilità che possa essere liberamente creata una piattaforma online di intermediazione tra l'utente che richiede un massaggio relax (non con finalità estetiche o fisioterapiche) e un libero professionista operatore del massaggio.

Nell'attività come descritta nel quesito, secondo il Ministero, non sembra ravvisarsi alcun esercizio di attività mediatizia *ex lege* n. 39/1989, **“purché il sito si limiti unicamente ad elencare asetticamente le caratteristiche e la professionalità dei massaggiatori ivi iscritti, senza che il gestore della stessa influenzi od intervenga “professionalmente” nel rapporto tra gli stessi massaggiatori ed i possibili clienti”**.

A ciò dovrà conseguire, naturalmente, che l'eventuale pagamento per l'utilizzo della suddetta piattaforma da una od entrambe le parti, **non deve essere equiparabile in alcun modo alla corresponsione di una provvigione mediatizia** ex art. 1755 Codice civile.

Nel caso così come prospettato, secondo il Ministero, prevale essenzialmente l'aspetto della **mera gestione tecnica di una piattaforma on-line** su quello, residuale ed eventualmente del tutto da dimostrare, di una influenza mediatizia del gestore stesso e il soggetto in questione si trova a svolgere indubbiamente **attività imprenditoriale** per la quale è obbligatoriamente tenuto all'iscrizione al competente Registro delle Imprese.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio clicca qui.](#)

#### **5. AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - Chiarimenti dal Ministero in merito al possesso di requisiti professionali**

**L'attività di titolare da più di due anni** (con direttore tecnico) **di un'agenzia di viaggi** non integra il requisito professionale abilitante all'esercizio dell'attività di Agente e Rappresentante di commercio, di cui all'art. 5, punto 2 della legge n. 204/1985, in quanto tale attività svolta presso un'agenzia di viaggi non può essere considerata rientrante nella previsione normativa in questione.

E' questa la risposta fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il **Parere del 1° febbraio 2016, Prot. 24893**, ad un quesito in merito alla possibilità che l'attività di titolare da più di due anni (con direttore tecnico) di un'agenzia di viaggi integri il requisito professionale abilitante all'esercizio dell'attività di Agente e Rappresentante di commercio, di cui all'art. 5, punto 2 della L. 204/1985,

Lo stesso Ministero ricorda di aver più volte sostenuto che l'attività di vendita di servizi, oltre quella di beni, sia da considerare abilitante ai fini in questione, tuttavia, per quanto concerne **lo specifico tipo di vendita delle agenzie di viaggio**, ha sempre ritenuto che questa, pur considerandosi vendita di servizi, **non rientri nella fattispecie consentita**.

In merito, il Ministero richiama la vecchia circolare n. 3092/C del 10 dicembre 1985, nella quale si stabiliva che **“Deve considerarsi che abbia “prestato la propria opera” oltre che il dipendente qualificato addetto al**

settore vendite, **anche il titolare di una qualsiasi impresa che abbia svolto attività di vendita, ed il dipendente di enti o società dei settori finanziario, creditizio o fiduciario, che abbia svolto attività di intermediazione finanziaria.**"

La tesi sostenuta dal Ministero è peraltro avvalorato dal fatto che "l'attività di agenzia di viaggi (e quella di tour operator) sembrerebbe più propriamente simile ad una **forma particolare di intermediazione, quand'anche non rientrante nelle previsioni della legge n. 39/1989, piuttosto che ad una di vendita diretta di un servizio**: infatti occorre tener conto che le imprese del settore, in linea di massima, svolgono, congiuntamente o meno, attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi/soggiorni, vendita diretta al pubblico di soggiorni organizzati da altre agenzie, nonché che le stesse sono soggette alla specifica disciplina di settore riguardante il turismo".

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio clicca qui.](#)

## **6. SISTRI - Cancellata la norma che prevedeva una sperimentazione per i rifiuti urbani pericolosi - Avviso anche per i trasportatori esteri**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2015, il **Decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10**, recante "Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Ricordiamo che il provvedimento – **in vigore dal 29 gennaio 2016** - mira a semplificare il sistema normativo mediante l'**abrogazione delle disposizioni di legge recanti la previsione di provvedimenti attuativi per i quali non sussistono più le condizioni di adozione** oppure la loro modifica, al solo fine di favorirne l'attuazione, assicurando comunque la coerenza giuridica, logica e sistemica della normativa.

L'**articolo 1, comma 9** di tale decreto ha stabilito la soppressione del secondo periodo dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel quale si stabiliva quanto segue: "**Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio**".

E' stata, dunque, eliminata la disposizione che prevedeva l'avvio, a partire dal 30 giugno 2014, della fase sperimentale sulla base di un **decreto attuativo che non è mai stato emanato**.

**Di tale soppressione è stato dato avviso sul sito istituzionale del SISTRI.**

Sullo stesso sito è stata, inoltre, pubblicata un'altra segnalazione relativa ai **vettori esteri iscritti con identificativo estero** (es. VAT) in categoria 4 e 5 presso l'Albo Gestori Ambientali: questi soggetti possono formalizzare l'iscrizione al SISTRI chiamando semplicemente il Contact Center al numero verde **800 00 38 36**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30.

LINK:

[Per accedere al sito del SISTRI clicca qui.](#)

## **7. CONSORZI DI SCOPO - Chiarimenti dal Comitato nazionale sull'iscrizione nella categoria 9, classe A**

Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, con la **circolare n. 54 del 26 gennaio 2016**, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di iscrizione dei cosiddetti "**consorzi di scopo**" (costituiti tra i soggetti aggiudicatari di appalti per la bonifica di siti e destinati ad essere estinti al termine del singolo appalto), nella **categoria 9, classe A**, dell'Albo gestori ambientali anche in mancanza del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica.

I consorzi in questione, scrive il Comitato nazionale dell'Albo nella circolare, **non possono, per definizione, aver svolto alcuna precedente attività di bonifica** e devono, pertanto, **considerarsi esentati**, ai fini dell'iscrizione all'Albo, dal rispetto del requisito della previa esecuzione di precedenti attività di bonifiche, introdotto dallo stesso Albo con la deliberazione 1/2013. Ma ciò solo nel **rispetto di due precise condizioni**:



1) **tutti i soggetti consorziati** devono essere iscritti nella **classe A** (lavori di bonifica cantierabili oltre 9 milioni di euro) della **categoria 9** (bonifica dei siti) e devono far parte del raggruppamento temporaneo d'impresе (RTI) che si è aggiudicato l'appalto;

2) **l'esistenza e la durata del consorzio devono essere collegati esclusivamente ai lavori di bonifica oggetto dell'appalto.**

Pertanto, il consorzio, per esplicita clausola statutaria, deve essere **estinto e cancellato dal Registro delle Impresе al termine dei lavori.**

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 54/2016 clicca qui.](#)

## **8. DURC E BENEFICI CONTRIBUTIVI - Il Ministero del Lavoro pubblica un elenco aggiornato delle agevolazioni**

Il possesso di un regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è la condizione richiesta per il **godimento dei benefici normativi e contributivi.**

La L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), all'art. 1, comma 1175, faceva dipendere la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e dalla legislazione sociale a una condizione di regolarità nel versamento dei contributi e premi attestata dalla disponibilità di un DURC.

Considerati i numerosi interventi che hanno interessato la materia negli ultimi anni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva, con **Nota del 28 gennaio 2016, n. 1677/2016**, ha ritenuto opportuno trasmettere un **elenco aggiornato**, pur sempre di carattere esemplificativo, **dei benefici subordinati al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).**

Con la **Circolare n. 5 del 30 gennaio 2008** erano già stati forniti chiarimenti interpretativi sia in ordine al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che al rispetto degli "altri obblighi di legge" e della contrattazione collettiva al fine della fruizione dei benefici "*normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale*", ed era stato fornito un primo elenco delle agevolazioni che si ritenevano subordinate al possesso del DURC.

Con questa nuova nota, il Ministero del lavoro ha ritenuto opportuno aggiornare quell'elenco e trasmetterlo agli Istituti previdenziali coinvolti.

Nel riepilogare le agevolazioni soggette a DURC in favore dei datori di lavoro, il Ministero del Lavoro riprende in esame la questione riguardante la definizione di "**beneficio contributivo**", richiamando quanto già affermato nella citata circolare n. 5/2008. Il beneficio rappresenta un'ipotesi derogatoria, di carattere eccezionale, rispetto al regime contributivo ordinario.

Per "**benefici contributivi**" s'intendono gli sgravi collegati alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una "**deroga**" rispetto all'ordinario regime contributivo ordinario.

Il possesso della regolarità contributiva, unitamente agli altri obblighi di legge e al rispetto della parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, **costituisce condizione necessaria per la fruizione di benefici normativi e contributivi.**

Già a partire dal 1° gennaio 2008 il legislatore ha previsto che, per fruire dei "*benefici normativi e contributivi*" previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, i datori di lavoro devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il DURC.

Dopo otto anni dalla pubblicazione, l'elenco delle agevolazioni contributive allegato alla citata circolare n. 5/2008 necessita di un aggiornamento. Fanno, infatti, il loro ingresso nella nuova tabella diverse figure contrattuali per le quali sono stati destinati, in questi anni, importi considerevoli a titolo di beneficio contributivo. Basti pensare agli incentivi per i beneficiari dell'ASPI, per l'assunzione di coloro che percepiscono l'indennità di disoccupazione non agricola o le agevolazioni per l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del DURC e per scaricare il testo della nuova nota ministeriale clicca qui.](#)

## **9. TERZO SETTORE E COOPERATIVE SOCIALI - L'ANAC pubblica le Linee guida per l'affidamento di servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2016, la **Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016**, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha fissato le **Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.**

Ricordiamo che L'Autorità Nazionale Anticorruzione, su questa materia, il 6 luglio 2015, aveva attivato una consultazione pubblica, che si è chiusa il 10 settembre 2015, con l'obiettivo di fornire indicazioni operative alle amministrazioni pubbliche e agli operatori.

Più precisamente erano state poste in consultazione le seguenti questioni:

a) **affidamenti di servizi sociali e sanitari agli organismi del terzo settore** (associazioni di volontariato, cooperative sociali di tipo A, associazioni ONLUS, associazioni di promozione sociale), con particolare attenzione a tematiche quali: programmazione; requisiti di partecipazione; apertura alla concorrenza; controlli; proroghe e rinnovi;

b) **affidamenti alle cooperative di tipo B e ai laboratori protetti**, con particolare attenzione a tematiche quali: soggetti beneficiari delle convenzioni ex art. 5 L. n. 381/1991; attività oggetto dell'affidamento; durata dell'affidamento; calcolo della soglia; procedura di affidamento; verifiche in corso di esecuzione; obblighi di comunicazione all'Autorità.

Il terzo settore – si legge nella premessa - rappresenta un'importante realtà nel Paese, sia sotto il profilo sociale, per la natura dei servizi svolti, che sotto il profilo occupazionale.

Le amministrazioni pubbliche ricorrono frequentemente agli organismi no-profit per l'acquisto o l'affidamento di servizi alla persona e nonostante il notevole impatto della spesa per i servizi sociali sulle finanze pubbliche, si registra ancora oggi la **manca di una specifica normativa di settore che disciplini in maniera organica l'affidamento di contratti pubblici ai soggetti operanti nel terzo settore**.

L'occasione per rimediare a tale carenza potrebbe essere rappresentata dall'approvazione del disegno di legge recante le linee guida per una revisione organica della disciplina riguardante il terzo settore (D.d.L. n. 1870 approvato alla Camera dei deputati il 9 aprile 2015).

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ritenuto opportuno emanare le presenti linee guida con lo scopo di **fornire indicazioni operative alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del settore**, al fine di realizzare i predetti obiettivi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione, in particolare dei principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi nonché dei principi che ne derivano (parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza).

Le presenti linee guida sono state predisposte avendo a riferimento il quadro normativo comunitario e nazionale vigente in materia di affidamenti di servizi sociali e nel sistema normativo di settore e pertanto **dovranno essere integrate** a seguito delle modifiche che saranno introdotte con la riforma del terzo settore e il recepimento della direttiva 2014/24/UE, che disciplina i servizi sociali in un apposito capo (Capo I, Titolo III, articoli da 74 a 77), dettando per l'aggiudicazione dei relativi appalti di importo pari o superiore alla soglia di 750.000 euro un regime «alleggerito».

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle osservazioni pervenute dalla consultazione pubblica clicca qui.](#)

## **10. TRASPARENZA E INTEGRITA' - Approvato dal Ministero dell'Interno il Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016 - 2018**

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno, nella sezione "Amministrazione trasparente", il decreto del 28 gennaio 2015 con il quale è stato adottato il "**Piano triennale della prevenzione della corruzione per il triennio 2016 - 2018**".

Fa parte integrante del Piano il nuovo "**Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**".

Il Piano si muove in continuità con quanto già previsto ed attuato nel precedente triennio e in un contesto di progressivo sviluppo delle strategie per la prevenzione amministrativa della corruzione e per l'attuazione dei principi di trasparenza.

Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione – si legge nella premessa - contempla la previsione di misure di prevenzione della corruzione da realizzare per il triennio 2016 – 2018 in continuità con quanto già attuato nel precedente triennio e in un contesto di progressivo sviluppo delle strategie per la prevenzione amministrativa della corruzione.

Il Piano tiene conto e recepisce le indicazioni contenute nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 "**Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione**" emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi previsti in materia dall'art. 7, lett. d), della legge 7 agosto 2015, n.124 ("**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**") nei quali saranno, tra l'altro, previste precisazioni in merito al contenuto e al processo di approvazione dei PTPC. Pertanto, dopo l'emanazione di questi provvedimenti normativi, il Ministero dell'Interno provvederà ad apportare le consequenziali integrazioni ed adeguamenti.

LINK:

[Per scaricare il testo del piano triennale predisposto dal Ministero dell'Interno e del relativo decreto di approvazione clicca qui.](#)

## **11. TRASPARENZA E INTEGRITA' - Approvato dall'Agenzia delle Entrate il Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016 - 2018**

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016, Prot. 16426, è stata adottato il **Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 - 2018**.

Il documento recepisce, in buona parte, le indicazioni fornite dall'ANAC con Deliberazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e costituisce la versione 1.0 del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Agenzia delle Entrate per il triennio 2016 – 2018.

Si tratta di un documento previsto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge anticorruzione"), che prevede l'adozione, da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, di un idoneo sistema di prevenzione e di contrasto dei fenomeni corruttivi, introducendo specifiche forme di responsabilità a carico dei dirigenti e funzionari pubblici e conseguenti sanzioni in caso di inadempienze.

Il testo è disponibile sul sito dell'Agenzia ed evidenzia tutti i ruoli interni all'Amministrazione per prevenire la corruzione monitorando le attività interne.

Il Piano illustra le iniziative di tipo organizzativo che l'Agenzia ha posto in essere per il potenziamento dell'azione di contrasto ai fenomeni corruttivi sviluppata dal Responsabile anticorruzione e include due paragrafi dedicati all'analisi del contesto ambientale, esterno ed interno, chiave di volta per migliorare l'efficacia delle iniziative programmate, ottimizzando le risorse disponibili.

All'interno del Piano viene, inoltre, fornita una **sintesi del codice di comportamento dei dipendenti**, approvato il 16 settembre 2015.

Al paragrafo 4.7. viene affrontata anche la "**procedura whistleblowing**", ossia la procedura che consente ai dipendenti di segnalare condotte illecite all'interno del proprio ufficio.

Le modalità con cui i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate possono segnalare condotte illecite e i relativi profili procedurali/gestionali sono state disciplinate con Direttiva n. 27201 emanata dal Direttore dell'Agenzia il 25 febbraio 2015.

La segnalazione di condotte illecite può essere presentata dal dipendente utilizzando un apposito link "dedicato" presente sul portale intranet dell'Agenzia.

All'interno del documento, al paragrafo 6 è, infine, prevista una sezione per il "**Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità**" (PTTI), nella quale vengono illustrati gli obblighi a carico dell'Agenzia in materia di trasparenza delle informazioni (quali: le pubblicazioni sul sito, o l'accesso dei cittadini ai documenti).

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento 16426/2016 e del Piano triennale di prevenzione alla corruzione 2016 - 2018 clicca qui.](#)

## **12. AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - Dettate le modalità procedurali per la presentazione delle istanze di interpello**

Dopo la pubblicazione del D.Lgs. n. 156 del 2015 - che contiene la revisione della disciplina dell'interpello tributario, in vigore dal 1° gennaio 2016 - l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** ha emanato:

- a) la **determinazione del 28 gennaio 2016, n. 10539/RU** con la quale vengono disciplinate le modalità procedurali per la presentazione e la trattazione delle istanze di interpello;
- b) la **circolare n. 2/D del 29 gennaio 2016**, con la quale sono state fornite le istruzioni per la concreta applicazione dell'istituto.

La determinazione delle Dogane ha effetto a decorrere dalla data della sua emanazione e si applica alle istanze presentate dalla stessa data.

L'istanza di interpello è presentata:

- alla **Direzione Interregionale, Regionale o Interprovinciale** territorialmente competente, relativamente ai tributi di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - **Area Dogane**;
- agli **Uffici dei Monopoli** territorialmente competenti, relativamente ai tributi di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - **Area Monopoli**.

L'istanza di interpello, redatta **in forma libera ed esente da bollo**, è presentata dal contribuente agli Uffici di riferimento, con le seguenti modalità:

- *consegna a mano*;
- *spedizione di plico raccomandato con avviso di ricevimento*;

- *posta elettronica certificata (PEC)*.

I soggetti non residenti presentano l'istanza di interpello per il tramite di un domiciliatario avente sede nel territorio dello Stato.

All'istanza deve essere allegata **copia della documentazione** non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta.

Per ciò che riguarda eventuali **accertamenti di natura tecnica** non di competenza dell'amministrazione procedente, questi debbono essere parimenti allegati all'istanza.

LINK:

[Per scaricare il testo della determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 2/D/2016 clicca qui.](#)

### **13. TABACCO E PRODOTTI CORRELATI - Circolare attuativa del Ministero della Salute**

Dopo la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2015, del **Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6**, recante "*Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE*", arriva ora la **circolare del Ministero della Salute 4 febbraio 2016** che reca chiarimenti e indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore del citato decreto.

Le disposizioni del decreto sono, in via generale, applicabili a decorrere **dal 20 maggio 2016**, data peraltro individuata a livello comunitario per l'entrata in vigore delle disposizioni, armonizzate, nel territorio dell'Unione Europea.

Per alcune disposizioni è prevista una diversa data di entrata in vigore. Tra queste assumono particolare rilievo quelle contenute nell'articolo 24, concernente le misure a tutela della salute dei minori, vigenti a decorrere **dal 2 febbraio 2016**.

Nella circolare vengono sostanzialmente illustrate:

1) le **principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 6/2016**;

2) le **novità introdotte per la tutela dei minori in tema di consumo di tabacco**, e precisamente:

- *il divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture ospedaliere*;

- *il divieto di fumo in auto*;

- *il divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco*.

L'articolo 24, comma 3, del decreto in commento, ribadendo il generale **divieto di fumo per i minori di diciotto anni**:

a) introduce in via legislativa il **divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina**, nonché di prodotti del tabacco di nuova generazione;

b) prevede un **inasprimento delle sanzioni** per chiunque venda o somministri ai minori di diciotto anni prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina, nonché prodotti del tabacco di nuova generazione, attraverso una modifica del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316.

La violazione del divieto comporta ora l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00** e la **sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attività**.

Nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso più di una volta, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00** e la **revoca della licenza all'esercizio dell'attività**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

### **14. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - Istituito presso le Camere di Commercio il Registro Nazionale - Prevista una nuova sezione speciale del Registro imprese**

*"A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il **registro nazionale per l'alternanza scuola- lavoro**. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:*

a) *un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le **imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza**. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;*



b) una **sezione speciale del registro delle imprese** di cui all'articolo 2188 del codice civile, **a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro**; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

Questo è il contenuto del comma 41, dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*), entrata in vigore il 16 luglio 2015.

Nel successivo comma 42 si stabilisce inoltre che, al momento dell'iscrizione nella nuova sezione speciale del Registro delle Imprese, si dovranno comunicare le informazioni previste all'art. 4, commi dal 3 al 7 del D.L. 24 Gennaio 2015 n. 3, convertito dalla L. 24 Marzo 2015 n. 33, in materia di Piccole e Medie Imprese innovative (c.d. "*Investment Compact*").

Il **Registro Nazionale per l'alternanza Scuola - Lavoro** che è composto da:

a) **un'area aperta e consultabile gratuitamente** in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere percorsi di alternanza;

b) **una sezione speciale del Registro delle Imprese** di cui all'art. 2188 del Codice Civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola - lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratore, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

**Nell'area aperta potranno essere iscritti tutti i soggetti, anche non imprenditori, che desiderano svolgere i percorsi di alternanza scuola-lavoro.**

Per l'iscrizione nella sezione speciale "Alternanza scuola-lavoro" le Camere di Commercio hanno predisposto una piccola **guida** e un **modello di autocertificazione** con il quale si dichiara la veridicità delle informazioni fornite per l'iscrizione.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare la guida e il modello di autocertificazione clicca qui.](#)

## **15. LAVORATORI NON COMUNITARI - Pubblicato il decreto flussi stagionali 2016 - La presentazione delle domande on line dal 9 febbraio**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2016, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2015** concernente la "*Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2016*".

Il decreto prevede per il **2016** un'ammissione in Italia **17.850 lavoratori stranieri** per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

Nella quota complessiva indicata sono comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.

I termini per la presentazione delle domande (solo on line) decorrono:

a) **per le categorie dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale ed autonomo:** dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e quindi **dal 9 febbraio 2016**;

b) **per i lavoratori non comunitari stagionali:** dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e quindi **dal 17 febbraio 2016**.

Le disposizioni attuative relative all'applicazione del decreto saranno definite, con circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento dal sito del Ministero del Lavoro clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio di inoltro telematico, predisposto dal Ministero dell'Interno, e procedere all'inoltro delle domande clicca qui.](#)

## **16. RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Nasce il Comando per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che con l'approvazione della Riforma della Pubblica Amministrazione nasce il **Comando per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare**, attraverso la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato all'interno dell'Arma dei Carabinieri.

Con la riforma vengono riorganizzate le funzioni di polizia impegnate sul fronte agroambientale, dotando l'Italia di una moderna struttura in grado di assicurare sempre meglio prevenzione e repressione su questo fronte. Uniamo le forze e potenziamo gli strumenti operativi.

Il nuovo Comando assicurerà professionalità, specializzazione e un ramificato presidio del territorio rappresentando di certo una delle esperienze più avanzate d'Europa".

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare delle slides illustrative clicca qui.](#)



## **17. Nuovo paniere dell'inflazione**

Come ogni anno, l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) rivede l'elenco dei prodotti che compongono il paniere di riferimento della rilevazione dei prezzi al consumo, finalizzata alla misura dell'inflazione.

L'aggiornamento tiene conto delle novità emerse nelle abitudini di spesa delle famiglie e arricchisce, in alcuni casi, la gamma dei prodotti che rappresentano consumi consolidati.

Per il 2016, la revisione del paniere riflette anche l'introduzione della nuova classificazione dei beni e servizi destinati al consumo ECOICOP (*European Classification of Individual Consumption by Purpose*).

Nel 2016 il paniere utilizzato per il calcolo degli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) e per le famiglie di operai e impiegati (FOI) si compone di 1.476 prodotti elementari (1.441 nel 2015), raggruppati in 901 prodotti, a loro volta raccolti in 400 aggregati.

Per il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), il paniere comprende 1.484 prodotti elementari (1.457 nel 2015), raggruppati in 906 prodotti e in 404 aggregati.

**Nel 2016 entrano nel paniere** le *Bevande vegetali*, il *Pantalone corto uomo*, i *Leggings bambina*, la *Lampadina LED*, i *Panni cattura polvere*, i *Servizi integrati di telecomunicazione* (TV, Internet e voce), l'*Alloggio universitario*, il *Tatuaggio*.

La rilevazione dei prezzi delle *Automobili usate* va a integrare quella dei prezzi delle *Automobili nuove* mentre il *Trapano elettrico* arricchisce la gamma di prodotti nel segmento di consumo *Utensili e attrezzature a motore per la casa e il giardino*.

**Esce dal paniere** il prodotto *Cuccette e vagoni letto*.

LINK:

[Per saperne di più dal sito dell'ISTAT clicca qui.](#)

## **18. AGiD ha lanciato una consultazione sul profilo italiano dei metadati per i dati pubblici**

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGiD) ha avviato sul portale *dati.gov.it* una **consultazione pubblica** con l'obiettivo di **definire un profilo nazionale dei metadati**, un sistema utile a consentire alle amministrazioni pubbliche di descrivere i propri dati.

Il profilo, elaborato con la collaborazione di un apposito gruppo di lavoro formato da amministrazioni centrali e locali, si inserisce nella più ampia cornice europea dell'interoperabilità ed è conforme alla specifica europea DCAT-AP, definita nell'ambito del programma ISA della Commissione Europea.

La previsione di un profilo nazionale risponde all'esigenza di cogliere le peculiarità del nostro paese favorendo la descrizione e l'omogeneità dei dati pubblici.

Per favorire la partecipazione alla consultazione, il 18 febbraio 2016 è previsto un webinar in cui saranno illustrate le caratteristiche del profilo nazionale e saranno discussi eventuali approfondimenti.

La consultazione rimarrà **aperta fino al 29 febbraio 2016**. Gli interessati possono inviare, entro tale data, i propri commenti e proposte di modifica sulla specifica, sul diagramma UML e sull'ontologia OWL, attraverso il template, disponibile in formato .odt, da trasmettere, debitamente compilato, all'indirizzo di posta elettronica [info@dati.gov.it](mailto:info@dati.gov.it).

LINK:

[Per saperne di più e compilare il template per le osservazioni clicca qui.](#)

## **19. "APP - PROVA DI PRIVACY" - Al via la nuova campagna informativa del Garante Privacy sull'uso delle APP**

Milioni di persone utilizzano e installano ogni giorno su smartphone e tablet diversi tipi di *APP* per comunicare, giocare, dare sfogo alla creatività, ma anche per studiare e lavorare. Si tratta di strumenti divertenti, utili, in alcuni casi divenuti indispensabili alla nostra vita quotidiana.

E' bene ricordare però che le *APP* possono raccogliere e trattare una grande quantità di dati personali, a volte anche di natura sensibile. Basti pensare che le *APP* possono avere accesso alla rubrica dei contatti, a foto, video e documenti di vario tipo, ai dati della carta di credito o magari anche al microfono dello smartphone o del tablet. Ma possono anche registrare informazioni sulle abitudini di vita, sui consumi, sulla posizione geografica e perfino sulla forma fisica e sullo stato di salute.

E' quindi importante **scegliere e usare le APP in maniera consapevole**, in modo tale da conoscerne le opportunità, ma anche gli eventuali rischi per la nostra privacy.

Per sensibilizzare gli utenti italiani, il Garante per la protezione dei dati personali ha lanciato una **campagna informativa attraverso un video tutorial e una scheda informativa**, realizzati con l'obiettivo di offrire alcune semplici e utili indicazioni di base su come tutelare la propria privacy quando si scaricano applicazioni, specialmente quando ad usarle sono dei minori.

Il video di animazione, intitolato "**APP-prova di privacy**", rivolto in particolare ad un pubblico giovane, può essere scaricato dal sito web dell'Autorità, oppure visto in streaming sul canale Youtube e sugli altri profili social del Garante come LinkedIn e Google+.

LINK:

[Per accedere al video di animazione "APP-prova di privacy" clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 1° AL 6 FEBBRAIO 2016)**

**1) Legge 20 gennaio 2016, n. 12:** Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**2) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 26 gennaio 2016:** Proroga dei termini di cui al decreto 31 luglio 2015 concernente le specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2015:** Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2016. (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 15 dicembre 2015, n. 225:** Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne. (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2015:** Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, relativo ai criteri di riparto del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale. (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2015:** Ripartizione, per l'anno 2015, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche amministrazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 22 dicembre 2015:** Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto. (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 22 dicembre 2015:** Rideterminazione del tasso di interesse da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici. (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 27 gennaio 2016:** Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2016, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67. (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 25 gennaio 2016:** Ripartizione di spazi finanziari per interventi nel settore delle linee metropolitane. (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 20 gennaio 2016:** Determinazione delle linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali. (Delibera n. 32). (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA (DAL 1° AL 6 FEBBRAIO 2016)

**1) Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione del 25 settembre 2015,** che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 25/1 del 2 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**2) Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015**, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 25/1 del 2 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**3) Regolamento delegato (UE) 2016/130 della Commissione del 1° febbraio 2016**, che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 25/1 del 2 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

*Non so se sei d'accordo, ma un vecchio saggio scriveva:*

**Se VUOI QUALCOSA  
che NON HAI MAI AVUTO  
devi essere pronto a  
FARE QUALCOSA  
CHE NON HAI MAI FATTO!**

***BUONA GIORNATA !***